

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 28 dicembre 2011 n. 3.391: antico diritto di derivazione d'acqua dal Rio Nelva, in Comune di Tavigliano, rinnovato per uso produzione beni e servizi alla ditta Tintoria Valeggia di R. Canavera & C. Sas. PRATICA n. 40

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Di assentire, ai sensi degli articoli 27 - 30 - 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società Tintoria Valeggia di R. Canavera & C. Sas (omissis), il rinnovo con varianti, nonché trasferimento della titolarità della concessione in precedenza accordata con DGR 21 febbraio 1990 n° 75-35470, per continuare a derivare dal rio Nelva, in Comune di Tavigliano, litri/sec. massimi 45 ed un volume massimo annuo di metri cubi 15.000, cui corrisponde una portata media annua di litri/sec. 0,48 d'acqua pubblica ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo quali lavaggio e tintura di fibre tessili, ecc.), (omissis). Di accordare il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, comunque in osservanza dell'art. 24 comma 1 lettera a) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, a decorrere dal 1 febbraio 2007 e fino al 20 settembre 2020, data di scadenza della concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica accordata con D.D. 21 settembre 2005 n° 3.624, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare aggiuntivo di concessione 2.265 di Rep del 19.10. 2011

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Nelva, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 8 novembre 2012

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi